CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO E DA INTERNO, TRITTICI, ASTE PER BANDIERE DA ESTERNI, FASCE DA SINDACO E NASTRI TRICOLORI PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG. Z1426FAD00.

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di bandiere da esterno e interno, trittici, aste per bandiere da esterni per edifici pubblici e plessi scolastici, fasce da sindaco e nastri tricolori per la durata di due anni o fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
- 2. L'importo presunto complessivo per l'intera durata del contratto è stimato in € 6.500,00 iva esclusa.
- 3. Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.
- 4. Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.
- 5. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.
- **6.** La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
- 7. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.
- 8. La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.
- 9. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO Beni Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza Difesa.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

- 1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
- 2. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
- 3. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.
- 4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contatto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

- 1. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Provveditorato del Comune di Vicenza, corso Palladio 98 VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. Il luogo di consegna è all'interno della ZTL e tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla ZTL sono a carico della ditta aggiudicataria.
- 2. Saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
- 3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
- 4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
- 6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
- 7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
- 8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA

1. Le quantità e le tipologie degli articoli da fornire dovranno avere le sequenti caratteristiche:

1) NOME PRODOTTO: Fascia per Sindaco

DESCRIZIONE: Fascia per sindaco in seta tricolore con frange d'oro e con stemmi ricamati.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 4

2) NOME PRODOTTO: Nastro tricolore per inaugurazioni alto cm. 10

DESCRIZIONE: Nastro tricolore in raso per inaugurazioni alto cm. 10, lunghezza 20 mt

QUANTITA' PRESUNTA: n. 3 rotoli da 20 mt

3) NOME PRODOTTO: Nastro tricolore per inaugurazioni (altezza compresa tra 4 e 7 cm.) **DESCRIZIONE:** Nastro tricolore in raso per inaugurazioni (altezza compresa tra 4 e 7 cm.)

lunghezza 20 mt

QUANTITA' PRESUNTA: n. 2 rotoli da 20 mt

4) NOME PRODOTTO: Bandiere da interno da tavolo in tessuto Italia e nazioni varie

DESCRIZIONE: Bandiere da interno da tavolo in tessuto, Italia e nazioni varie, misure

comprese tra 14 e 16 cm. X tra 21 e 24 cm.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

5) NOME PRODOTTO: Trittico porta bandiere da tavolo

DESCRIZIONE: Trittico porta bandiere da tavolo in ottone argentato

QUANTITA' PRESUNTA: n. 2

6) NOME PRODOTTO: Bandiera ITALIA cm 70x100

DESCRIZIONE: Bandiere in poliestere leggero con laccetti e tubolare

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

BANDIERE PER ESTERNO

Tutte le bandiere per esterno di seguito indicate dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Bandiere per esterno in tessuto in resistente poliestere nautico (o stamina nautica), doppia cucitura perimetrale, cintino di rinforzo, corda con cappio alto al lato sinistro; **la bandiera con stemma dovrà essere provvista dello stemma comunale** stampato nella parte centrale (bianca) - lo stemma è reperibile sul sito del Comune di Vicenza

7) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ITALIA cm 100x150

QUANTITA' PRESUNTA: n. 40

8) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ITALIA cm 150x225

QUANTITA' PRESUNTA: n. 40

9) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ITALIA cm 200x300

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

10) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno UNIONE EUROPEA cm 100x150

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

11) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno UNIONE EUROPEA cm 150x225

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

12) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno UNIONE EUROPEA cm 200x300

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

13) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno REGIONE VENETO cm 100x150

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

14) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno REGIONE VENETO cm 150x225

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

15) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno REGIONE VENETO cm 200x300

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

16) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ITALIA cm. 600 X 400

QUANTITA' PRESUNTA: n. 2

17) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ITALIA cm. 600 X 400 con stemma

QUANTITA' PRESUNTA: n. 2

18) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ONU cm 100x150

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

19) NOME PRODOTTO: Bandiera per esterno ONU cm 200x300

QUANTITA' PRESUNTA: n. 6

ASTE PER BANDIERE PER ESTERNO

Tutte le aste per bandiere per esterno di seguito indicate dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Aste da esterno in alluminio anodizzato dello spessore di 1,5 mm, complete di ganci: fisso in alto e regolabile, con viti di serraggio all'asta in acciaio con chiave a brugola, nella parte bassa, con pomolo di rifinitura in ottone del diametro di 50 mm con raccordo a fungo in ottone e barra filettata in acciaio, diametro asta 32 mm

20) NOME PRODOTTO: Aste per bandiere cm. 250

QUANTITA' PRESUNTA: n. 4

21) NOME PRODOTTO: Aste per bandiere cm. 300

QUANTITA' PRESUNTA: n. 4

ART. 5 - ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali articoli danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione degli articoli stessi.

ART._6 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

- 1. I prodotti dovranno essere consegnati, al seguente indirizzo: l'Ufficio Provveditorato Palazzo Trissino Corso A. Palladio 98 Vicenza, salva l'indicazione di diverso indirizzo nell'ordine.
- 2. La consegna si intende franca di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
- 3. La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta, e inviati alla ditta aggiudicataria a mezzo e-mail, fax o pec all'indirizzo che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.
- 4. Ogni ordinativo sarà di importo non inferiore ad € 200,00 (IVA esclusa).
- 5. Saranno sempre a carico del fornitore le spese di imballo e trasporto, e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in consequenza della fornitura.
- 6. La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun ordine.
- 7. Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 8 del presente Capitolato
- 6. Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

ART. 7 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

- 1. A consegna avvenuta si provvederà al controllo degli articoli e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.
- 2. Qualora gli articoli forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
- 3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire i prodotti respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

ART. 8 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

- 1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato d'Oneri, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
- 2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna di cui all' art. 6 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
- 3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
- 4. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 9.
- 5. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 6. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :
- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
- 7. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
- 8. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto, nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto
- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
 http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
 e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf

9. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 Suppl. Ordinario n. 16).
- 2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 10 PREZZI

- 1. I prezzi unitari offerti in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali che si intendono omnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.
- 2. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

ART. 11 - PAGAMENTI

- 1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
- 2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

- 3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.
- 4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
- 4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z1426FAD00.**

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.
- 2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.
- 3. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 14 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

- 1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
- 3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
- 4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf.

ART. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

- 1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
- 2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- 3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."
- 4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
- 5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 17 - CONTROVERSIE

- 1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
- 2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 18 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

- 1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:
 - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
 - ➤ il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
 - il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- 2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato *Beni Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza Difesa*.

ART. 19 - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. N. 2003/196 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: <u>vicenza@cert.comune.vicenza.it</u>.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Alessandra Pretto, Dirigente settore provveditorato, gare e contratti, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 – email: apretto@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e consequenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008 - E-mail : <u>info@ipslab.it</u> - PEC : pec@pec.ipslab.it.